

non mi pare che possa sostenersi a fronte di quanto è provveduto con la parte prima dell'articolo in discussione.

La seconda parte regola poi la giurisdizione cui è devoluto l'esame dei ricorsi, vale a dire la competenza di una Giunta speciale incaricata di esaminarli, determinando che debba essere composta di sei membri, nominati per metà da ciascuno dei Consigli amministrativi delle due provincie, e di un presidente nominato d'accordo dai ministri dell'interno e dei lavori pubblici.

Ciò premesso, l'onorevole Spaventa si accorgerà facilmente che, eliminata la supposizione della necessità di doversi costituire un consorzio generale, rimane soltanto a sapere come debbano regolarsi le questioni che potessero sorgere intorno alla costituzione dei consorzi, secondo che se ne faccia il caso; nè all'onorevole Spaventa può sembrare che sia più opportuno fare in modo che per decidersi di cosiffatte questioni debba provvedere volta per volta la Giunta comunale, e poi la Deputazione provinciale, nonchè per ultimo il Consiglio di Stato, nel caso di reclami che fossero proposti dalle parti cointeressate.

Io prego l'onorevole Spaventa (Silvio) a volere riflettere che noi ci occupiamo della formazione di una legge speciale, la quale prende una porzione del demanio dello Stato e la dà ai comuni interessati, e però conviene che siano coordinati allo scopo di utilità generale, che questa legge si propone, i mezzi atti a meglio raggiungerlo, tra cui quello di accelerare la formazione delle strade, per accelerare le comunicazioni, e così facilitare in tutto che si può la più efficace azione della legge; sicchè deve essere nei nostri voti che il provvedimento di cui trattasi, appunto in tal senso, sia introdotto nella legge.

In conseguenza, ed appunto in conformità di quanto mi trovo di avere già sostenuto con le precedenti mie osservazioni, occorrendo provvedere con una delegazione permanente, non si può che prescindere da tutte le obiezioni dell'onorevole Tocci, e ciò nell'interesse medesimo dei comuni, a vantaggio dei quali torna soprattutto la giurisdizione speciale di cui trattasi, che è confacente allo scopo speciale della legge.

Ecco perchè, a viemiglio raggiungere siffatto scopo, dovendo semplificarsi l'azione della legge, ed accelerare il conseguimento dei suoi benefici a pro dei comuni interessati, sostengo che si debba mantenere l'articolo nei precisi termini in cui ci si è proposto.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Mi sia permesso di aggiungere qualche altra osservazione.

Io credo che vi sia un equivoco nel modo di intendere ciò che è stato deliberato nell'altro ramo del Parlamento, e ciò che si propone dalla Commissione. L'equivoco è questo.

L'onorevole Spaventa non sa comprendere questo consorzio così esteso che abbraccia più comuni, che spazia in più provincie e fra tanti possessori. È un consorzio, egli diceva, immaginario, non pratico, impossibile! Si possono istituire tanti consorzi quanti sono i comuni, si prenda l'articolo 54 della legge che riguarda le vie vicinali, ed ecco che si troverà nella legge organica tutto quello di cui fa bisogno, e così potrà sopprimersi non solo la seconda parte di questo articolo 13, ma anche la prima!

Mi pare che questa sia la sua argomentazione.

Per essa, come si vede, la censura non è portata soltanto sopra l'aggiunta proposta dalla Commissione, ma sopra ciò che fu deliberato dal Senato.

Ora importa sapere che la costituzione di questo consorzio permanente e generale, il quale comprende tutti i comuni e tutti i possessori del suolo, costituisce un elemento organico essenziale del sistema adottato dal Senato.

Se ne vuole una prova? Si getti lo sguardo sull'articolo successivo.

Se l'onorevole Spaventa si fosse compiaciuto di esaminare tutto il sistema della legge, e di leggere almeno l'articolo 14, avrebbe veduto che ragioniamo sopra un equivoco.

In quest'articolo successivo si vuole che le somme, le quali proverranno dai crediti che ha il demanio e che sono indicati di sopra negli articoli 4, 5 e 6, da voi già approvati, debbono versarsi in una cassa speciale del demanio, ed il ministro dei lavori pubblici deve erogarle, non già come si proponeva dapprima dall'ufficio centrale del Senato, per sussidi a quei comuni, i quali dovessero costruire delle strade; ma a chi dovrà darle? Unicamente al consorzio dei comuni e possessori che deve intraprendere la costruzione delle strade.

E guardate un poco di che strade è questione! Di strade « che congiungano i comuni posti nella Sila tra loro e con altri maggiori centri di popolazione. » Basti accennare ciò per riconoscere che quando dall'onorevole Spaventa si cita l'articolo 54 della legge sulle opere pubbliche riguardante le vie vicinali, egli è molto lontano da quel che costituisce la materia della proposta racchiusa negli articoli 13 e 14 della presente legge.

Le vie vicinali ognun sa cosa siano. Ma nella Sila non si tratta già di aprire delle vie vicinali, o piccole strade per sola comodità di proprietari contigui, ma di aprire grandi vie di comunicazione che percorrano tutta questa immensa foresta, e tutto